



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GASPARRI, AIMI, CALIENDO e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2019

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di proroga
del nuovo regime di prescrizione

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta legge « spazza-corrotti », il Parlamento si è occupato nuovamente di reati contro la pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esame del provvedimento, a seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori, sono state introdotte modifiche alla disciplina della prescrizione del reato.

L'articolo 1, comma 1, della citata legge, alle lettere *d)*, *e)* e *f)*, modifica gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale sotto il profilo del decorso del termine di prescrizione del reato, con riferimento al *dies a quo* (essendo stata reintrodotta, con riferimento al reato permanente o continuato, la regola che fa decorrere il termine della prescrizione « dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione », spostando in avanti il momento di inizio della prescrizione, in senso quindi più sfavorevole) e al *dies ad quem* (che viene individuato in quello di esecutività della sentenza di primo grado o di irrevocabilità della sentenza di condanna), prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione della disciplina introdotta dalla legge Orlando e di conse-

guenza l'entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione.

La data del 1° gennaio 2020 è stata frutto di un compromesso all'interno della maggioranza « M5S – Lega » che non era riuscita a trovare un'intesa chiara ed aveva subordinato l'entrata in vigore della norma ad una più ampia revisione del sistema penale di giustizia.

L'attuale maggioranza « PD – M5S » sembrerebbe incontrare le stesse difficoltà.

In questo quadro, vista la delicatezza del tema trattato e l'assoluta contrarietà dei presentatori del presente disegno di legge ad un uso improprio della sospensione della prescrizione, che ci consegnerà processi infiniti mettendo a rischio la tenuta dei precetti costituzionali, si propone di prorogare il termine dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della citata legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Il presente disegno di legge composto da un solo articolo reca una modifica al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 prorogando la decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2022.

In attesa di una organica riforma della giustizia si raccomanda un rapido « iter » al fine dell'entrata in vigore della norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

€ 1,00